

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II
9 FEBBRAIO 2022, N. 4225

AMBIENTE

CONTRATTO DI APPALTO SUI RIFIUTI NIENTE COMPENSO SENZA IL RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

- Contratto di appalto
- Servizio di recupero e smaltimento di rifiuti
- Diritto al compenso – Eccezione di inadempimento
- Fir
- Certificato di avvenuto smaltimento

La sintesi

Perché sorga il diritto al compenso non è sufficiente il semplice trasporto e lo smaltimento dei materiali, comunque effettuato, né l'assolvimento di adempimenti di carattere puramente amministrativo come la consegna della quarta copia del formulario ex art. 193, D.Lgs. n. 152/2006, quanto la prova che l'appaltatore abbia efficacemente adempiuto la prestazione in conformità con le previsioni normative poste a tutela dell'ambiente. Questa situazione dipende solo dalla produzione dei certificati attestanti l'effettuazione del servizio, rilasciati dagli impianti, ove lo smaltimento sia avvenuto nel rispetto degli obblighi di legge.

Il fatto

Dopo aver stipulato un contratto di appalto per il recupero e smaltimento rifiuti, la società committente si è rifiutata di versare il corrispettivo pattuito e, ricevuto il decreto ingiuntivo di pagamento, ha presentato opposizione allo stesso, sostenendo che la società appaltatrice non aveva adempiuto al contratto avendo abbandonato parte dei rifiuti in siti abusivi, come accertato dalla procura della Repubblica. L'appaltatrice si è difesa dichiarando che tutti i rifiuti illegittimamente stoccati erano stati poi smaltiti a proprie spese e che comunque, ricevuta la quarta copia del formulario rifiuti, la committente era stata sollevata da ogni responsabilità, tanto da non venire neanche coinvolta nel procedimento penale. Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione, condannando la committente al pagamento solo di parte della somma aziona-

ta. In sede di appello, il giudice ha riformato parzialmente la pronuncia, ritenendo che il rilascio della quarta copia del formulario non fosse di per sé sufficiente a sollevare il committente da responsabilità e che la prova dell'inadempimento, anche solo di parte, della prestazione consentisse alla committente di eccepire, ex art. 1460 codice civile, la non debenza dell'intera controprestazione; ciò al netto del fatto che le parti hanno intrattenuto un rapporto unitario, onnicomprensivo e caratterizzato da continuità e predeterminazione delle singole prestazioni. Avverso questa sentenza l'appaltatrice proponeva ricorso in cassazione lamentando, in particolare: (i) la violazione dell'art. 1460, codice civile, dal momento che il servizio era stato svolto in modo irregolare solo per il 4% dell'intero quantitativo di rifiuti e, dunque, non era possibile escludere il pagamento di tutte le prestazioni erogate; (ii) l'assenza di pregiudizio per la committente, dal momento che questa non era stata sottoposta a procedimento penale per l'irregolare smaltimento e, comunque, i rifiuti erano stati condotti in discarica a spese della ricorrente.

La legittimità

Per decidere la controversia, la corte di Cassazione ha ritenuto opportuno compiere una preliminare ricostruzione di come opera la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento in materia di appalti. Se di regola gli effetti della risoluzione di un contratto di appalto ex art. 1458 codice civile retroagiscono e travolgono anche le prestazioni già eseguite, la Corte ha ricordato